



DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 62

Del 27/10/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2017.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **27 del** mese di **ottobre** alle ore **19.00** in Terralba, nella Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria urgente con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Oliva Giuliano	X	
Cauli Alessandro	X		Pili Ilario		X
Dessì Giacomo		X	Putzolu Federico	X	
Grussu Andrea	X		Sanna Gloria		X
Manca M.Cristina	X		Siddi Stefano	X	
Manca Valeriano		X	Soru Roberto	X	
Marongiu Roberto	X		Taris Bernardino		X
Murtas Alessandro	X		Tuveri Andrea		X

	Presenti	Assenti
Totale	10	7

In assenza del Segretario generale lo sostituisce il funzionario verbalizzante vice segretario generale Usai dott. Stefano.

L'assessore Marongiu illustra la proposta soffermandosi sugli aspetti sostanziali della variazione di bilancio, evidenziando la conferma del pregresso prelievo tributario con la conferma di decisioni rilevanti per la popolazione quali l'abbattimento del valore venale delle aree gravate dai vincoli idrogeologici al 70%;

Prende la parola il consigliere Oliva per chiedere se l'abbattimento poteva essere superiore al 70%;

Prende la parola l'assessore Marongiu per evidenziare la conferma dell'abbattimento del 70% comporta uno sforzo notevole al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio e che una alternativa – eccessivamente penalizzante per il cittadino e, pertanto, non praticabile – poteva constare nella mutazione della destinazione d'uso;

Si origina – tra le presenze nei banchi consiliari - una situazione colloquiale tra il consigliere Soru che ritiene comunque eccessivo il peso della tassazione e l'assessore Manca M.C. che precisa come la tassazione risulti ridotta al minimo e che, sotto il profilo tecnico, per i terreni in argomento rimane comunque una vocazione edificatoria ora “congelata” per effetto dei vincoli regionali; precisa infine che le deliberazioni consiliari devono necessariamente tener conto di quanto e che potrebbe risultare pericoloso per i proprietari dichiarare – in sede istituzionale – che terreni “potenzialmente” edificabili risultano privi di valore;

Prende la parola il Consigliere Soru per dichiarazione di voto precisando anche che in questo momento –a prescindere dalla sclassificazione - i terreni non valgono “*niente*” e che pur votando a favore pensa che il peso della tassazione sia comunque eccessivo.

Il Sindaco, alla fine dell'intervento, richiede se i consiglieri intendano prendere la parola. Constatato che nessun consigliere intende intervenire dispone le votazioni che ottengono il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti 10;
- Voti a favore 9;
- Voti contrari 0;
- Astenuti 1 (Oliva)

Il Sindaco dispone la votazione per l'immediata esecutività che ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti 10;
- Voti a favore 9;
- Voti contrari 0;
- Astenuti 1 (Oliva)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 2011, dalla legge 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art.13, comma7, del DL 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 10, del citato articolo 13, DL 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557/1993;

- l'art. 1 comma 38, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il comma 12-quinquies, art. 4 del DL 16/2012, dispone che ai soli fini dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, 504 istitutivo dell'Ici al quale il suindicato decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'8/7/2014;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1 comma 26 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato confermando, di fatto, per l'anno 2016 le aliquote deliberate per l'anno 2015;

Preso atto delle modificazioni apportate con la Legge sopra indicata in particolare:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto determinando per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria tali da assicurare il regolare

funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le aliquote di base approvate per l'anno 2016 sotto indicate:

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	0,4%
ALiquota UNITA' IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 POSSEDUTE DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA	0,4%
ALiquota UNITA' IMMOBILIARE NON UTILIZZATA DAL PROPRIETARIO MA CONCESSA IN COMODATO GRATUITO AD UN FAMILIARE IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) A CONDIZIONE CHE IL PARENTE DIMORI E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NELL'ALLOGGIO.	0,66%
ALiquota FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALiquota PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	0,76%
ALiquota PER I TERRENI AGRICOLI	0,76%

RITENUTO opportuno prevedere per l'anno 2015 una tipologia di aliquota per gli immobili posseduti da commercianti ed artigiani in esercizio, su strada chiusa al traffico per oltre un mese (agevolazione rapportata al periodo di interruzione) a condizione che l'attività sia gestita direttamente dai medesimi soggetti passivi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile del servizio finanziari stante l'impossibilità di procedere con ulteriori aumenti.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di determinare per l'anno 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come di seguito riportato:

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	0,4%
ALiquota UNITA' IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 POSSEDUTE DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA	0,4%
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO	0,66
ALiquota PER IMMOBILI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COMMERCianti ED ARTIGIANI SU STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER OLTRE 30 giorni (ESCLUSO IMMOBILI DI CATEG. D) – AGEVOLAZIONE RAPPORTATA AL PERIODO DI INTERRUZIONE	0,38
ALiquota FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALiquota PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	0,76%
ALiquota PER I TERRENI AGRICOLI	0,76%

- 2) di stabilire che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di stabilire che condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per gli **immobili ubicati su strade chiuse al traffico**, a pena di decadenza del beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali, l'ubicazione dell'immobile e il periodo di chiusura al traffico, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2017;

L'immediata esecutività dell'atto presente con separata votazione.

letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr Usai Stefano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **02.11.2016** per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li **02.11.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° **1033** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO